

ALLEGATO "D" AL N. 79.099/17.912 DI REPERTORIO

STATUTO

della Fondazione "CERio" E.T.S., costituente Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) di Zona di Mercato."

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita a' sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata "CERio" E.T.S., costituente Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) di Zona di Mercato a' sensi dell'art. 31 D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Biella, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire delegazioni, uffici e sedi secondarie nell'ambito del territorio italiano.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3.1 La Fondazione è autonoma ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117/2017. In particolare la Fondazione opera nell'ambito degli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, con la specifica vocazione all'attività volta alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo a' sensi del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 come previsti dall'art. 5 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 117/2017.

3.2 La sua attività prevalente consiste pertanto nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri fondatori e partecipanti e alle aree locali in cui opera e non nella realizzazione di profitti finanziari; con ciò prevedendo soprattutto di favorire la costituzione e l'aggregazione al proprio interno di molteplici configurazioni di autoconsumo insistenti nella zona di mercato di riferimento. In particolare la Fondazione ha la finalità di promuovere la condivisione, all'interno delle configurazioni costituite per ciascuna cabina primaria,

dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella titolarità o nella disponibilità della Fondazione (anche con l'uso di sistemi di accumulo), fatti salvi gli altri requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

3.3 Le configurazioni sono aperte a tutti i clienti finali che abbiano i requisiti per essere Membri della Fondazione e in particolare ai clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

3.4 In generale la Fondazione promuove la partecipazione alle configurazioni, assicurando che essa sia aperta e volontaria, e incentiva l'aggregazione dei punti di prelievo dei consumatori e dei punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili ubicati sotto la medesima cabina primaria. I produttori di energia necessaria per gli scopi della Fondazione possono essere soggetti non facenti parte della Fondazione (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione.

3.5 La Fondazione garantisce i diritti del cliente finale, compreso quello di scegliere liberamente il proprio venditore.

3.6 La Fondazione nei limiti consentiti dalla normativa applicabile può svolgere le seguenti ulteriori attività:

- vendita di energia elettrica anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e/o accumulo di energia anche acquistata da altri produttori con accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- produzione di energia di qualsivoglia genere da fonti rinnovabili destinata al consumo dei propri membri (art. 31 comma 2 lett. f) D. Lgs. 199/2021);
- promozione di interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici ai propri membri, assunzione del ruolo di soggetto di vendita al dettaglio, offerta di servizi ancillari e di flessibilità (art. 31 comma 2 lett. f) D. Lgs. 199/2021).

3.7 Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione può possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, provvedere a ogni altro servizio che possa concorrere alla realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

3.8 È consentito lo svolgimento di attività ulteriori purché secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

3.9 Per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione non

può svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e/o sindacale.

3.10 La Fondazione individua univocamente, come indicato al paragrafo successivo, un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa con la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

3.11 Le funzioni di Referente CER e di soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa sono assunte dal produttore terzo titolare di impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rilevi nella configurazione e che risulti ESCO certificata UNI 11352 e comunque in possesso dei requisiti stabiliti dall'autorità competente. In difetto o in caso di cessazione, la funzione di referente è svolta dalla Comunità stessa in persona del Presidente del Consiglio Direttivo munito di legale rappresentanza ovvero dal diverso soggetto scelto dal Consiglio Direttivo, mentre la funzione di soggetto responsabile del riparto è svolta dal Consiglio Direttivo o dal diverso soggetto da esso scelto.

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo iniziale costituito dai Fondatori;
- da eventuali fondi di riserva espressamente imputati al patrimonio;
- da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati ad integrazione del Patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con i fondi appartenenti al Patrimonio o con il ricavato della vendita dei beni mobili e immobili inclusi nel Patrimonio.

5.2 Le Entrate della Fondazione, destinate a coprire i costi dell'attività ordinaria, sono costituite:

- dalle eventuali quote di partecipazione stabilite con delibera del Consiglio Direttivo e pagate dai Fondatori e Partecipanti;
- dal ricavato e dai proventi delle attività svolte dalla Fondazione;
- da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della Fondazione che non sia espressamente imputata al Patrimonio.

5.3 Il Patrimonio della Fondazione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali e non può essere ripartito né distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello

scioglimento della Fondazione.

5.4 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017. Non costituisce distribuzione indiretta di utili quanto sancito all'art. 8, comma 3, lettera d), ultimo periodo.

5.5 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può ricevere da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, contributi, lasciti, eredità, donazioni e comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 6 - ESERCIZI

6.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.

6.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di gestione, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione. In presenza dei presupposti di cui al 2° comma dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa. Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili. Il bilancio di esercizio verrà redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e depositato presso il R.U.N.T.S..

ARTICOLO 7 - MEMBRI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono Membri della Fondazione i Fondatori e i Partecipanti. I Fondatori che possiedono le caratteristiche previste dal presente statuto hanno diritto di acquisire anche la qualifica di Partecipanti, secondo le categorie di cui all'art. 15.1.

7.2 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo composto dai Fondatori;
- l'Assemblea dei Partecipanti composta dai Partecipanti
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato Scientifico;
- i Comitati delle Configurazioni.

ARTICOLO 8 - REQUISITI DEI MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 Possono essere Membri della Fondazione i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 199/2021 e disposizioni attuative a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete identificato da un codice POD (punti di prelievo e punti di immissione) nell'ambito dell'area del mercato elettrico denominata "Nord".

8.2 L'esercizio dei diritti di controllo sulla Fondazione è attribuito all'insieme dei Membri che siano persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni riconosciute, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti

del terzo settore e di protezione ambientale nonché

amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, che dispongano di un POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestite dalla Fondazione, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 D. Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.

8.3 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla Fondazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale e che non siano grandi imprese ai sensi della normativa applicabile.

8.4 Possono far parte della Fondazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

8.5 I Membri danno mandato alla Fondazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi. A tutti i Membri è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione all'attività della Fondazione nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni.

8.6 I Membri diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dai loro rispettivi rappresentanti legali o da delegati nominati in conformità alle loro regole e alla normativa loro applicabile

8.7 L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

8.8 La Fondazione tiene un registro dei Fondatori e dei Partecipanti ed è ammessa una pluralità di categorie di Partecipanti.

Articolo 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO

9.1 La qualità di Membro si perde per:

- decesso o, se soggetto diverso dalla persona fisica, scioglimento;
- recesso volontario;
- esclusione;
- mancato pagamento della quota di partecipazione per i Membri per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;
- perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione dallo Statuto o dalle norme applicabili;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti interni o dai rapporti contrattuali assunti la Fondazione;
- perdita di titolarità del POD di prelievo o immissione nell'area di mercato a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione, salva la contestuale acquisizione di

un nuovo POD.

Articolo 10 - TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI MEMBRO

10.1 La qualità di Membro non è trasmissibile né per atto inter vivos né mortis causa.

Articolo 11 - ESCLUSIONE DEI MEMBRI

11.1 Il Partecipante può essere escluso, per giusta causa, a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, solo quando la sua permanenza all'interno della Fondazione rappresenti un ostacolo all'attuazione degli obiettivi della Fondazione medesima, non rispetti le norme dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle norme applicabili.

11.2 Nel caso di Fondatori l'esclusione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 12 - RECESSO DEI MEMBRI

12.1 Ogni Membro ha facoltà di recedere dalla Fondazione in ogni momento con un preavviso scritto di almeno 30 giorni al Consiglio Direttivo fermo restando il riconoscimento di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

12.2 È sempre ammesso il recesso senza preavviso alcuno se per giusta causa.

ARTICOLO 13 - FONDATORI

13.1 Sono Fondatori i seguenti soggetti:

- Provincia di Biella
- Croce Rossa Italiana - Sezione di Biella

che hanno sottoscritto l'atto di Fondazione.

13.2 Con deliberazione assunta con maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere ammessi come Fondatori altri soggetti che abbiano la qualificazione per essere Membri della Fondazione e che, in ragione della loro natura e finalità, siano connotati da significativa capacità aggregativa e incentivante con riferimento alle configurazioni di autoconsumo e agli obiettivi della disciplina relativa alle comunità di energia rinnovabile.

13.3 In caso di ingresso o uscita di Fondatori dalla Fondazione, si procederà all'adeguamento del presente Statuto, con cadenza almeno annuale.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

14.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

14.2 Il Consiglio d'Indirizzo esamina gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

14.3 Il Consiglio di Indirizzo, inoltre,

(i) nomina al proprio interno il Presidente del Consiglio di Indirizzo;

(ii) approva l'ammissione e l'esclusione di nuovi Fondatori;

(iii) nomina e revoca un componente del Consiglio Direttivo;

(iv) approva gli indirizzi sulla gestione della Fondazione,

sulla redazione del Regolamento e sui controlli da effettuare

in merito al rispetto delle norme applicabili e dello statuto;
(v) nomina due componenti dell'Organo di controllo e determina il compenso dei componenti dell'Organo di controllo;

(vii) approva le eventuali modifiche statutarie, deliberate dal Consiglio Direttivo;

(viii) approva lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, deliberati dal Consiglio Direttivo.

14.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal suo Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.6 Le riunioni sono presiedute dal suo Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Presidente del Consiglio Direttivo.

14.7 Il Consiglio di Indirizzo delibera, salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti alla riunione. Per le deliberazioni di cui ai punti (i) e (vii) dell'art. 14.3 è richiesta la maggioranza di 2/3 di tutti i Fondatori iscritti nel registro dei Fondatori e per la deliberazione di cui al punto (viii) è richiesta la maggioranza di 3/4 di tutti i Fondatori iscritti nel registro dei Fondatori.

14.8 Si applicano le seguenti norme dell'Assemblea: 18.7, 18.8 e 18.9.

ARTICOLO 15 - PARTECIPANTI

15.1 I Partecipanti si dividono in:

- Partecipanti Silver;
- Partecipanti Gold;
- Partecipanti Platinum.

15.2 Sono Partecipanti Silver coloro che hanno un POD nell'area di mercato, senza avere le caratteristiche per qualificarsi quali Partecipanti Gold o Partecipanti Platinum.

15.3 Sono Partecipanti Gold coloro che, all'interno di una configurazione gestita dalla Fondazione, condividono i propri consumi di energia elettrica e/o condividono la produzione di energia elettrica da parte dei propri impianti da fonti rinnovabili messi a disposizione e sotto il controllo della Fondazione. Sono ammessi alla categoria Partecipanti **Gold** anche coloro che hanno manifestato l'intendimento di partecipare ad una configurazione in corso di costituzione da

parte della Fondazione.

15.4 Sono Partecipanti Platinum coloro che partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile di titolarità della Fondazione ovvero sostengono economicamente le attività della Fondazione, secondo le modalità contrattuali stabilite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI

16.1 L'ammissione avviene su domanda scritta degli interessati in conformità al modello predisposto della Fondazione e, con contestuale conferimento ad essa, ai sensi della normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

16.2 La domanda è presentata al Consiglio Direttivo della Fondazione che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto e dalle norme applicabili, delibera l'ammissione. La decisione sull'ammissione può essere delegata ad un consigliere.

16.3 L'appartenenza ad una specifica categoria non determina conseguenze che possano alterare o mettere in discussione i principi di democraticità che caratterizzano la partecipazione all'assemblea dei Partecipanti.

Articolo 17 - DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

17.1 Diritti dei Membri.

17.1.1 I Membri hanno diritto di:

- ricevere dalla Fondazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("**Regolamento**"), al netto delle spese sostenute dalla Fondazione;

- esercitare ogni altro potere e facoltà riconosciuta dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalle norme applicabili.

17.1.2 Il Regolamento è riferito ai contributi e incentivi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti della Fondazione o nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione ed è redatto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative degli artt. 31 e 32 D. Lgs. 199/2021 e in conformità ai seguenti principi e criteri:

a) i ricavi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione della Fondazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni,

- i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali investimenti dei Membri, per la messa a disposizione degli

impianti da parte di Membri e di terzi, e, in generale, i

costi di gestione della configurazione che non siano coperti da altri ricavi della Fondazione medesima;

b) una porzione degli incentivi derivanti dall'autoconsumo virtuale è utilizzata per le finalità istituzionali della Fondazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali della configurazione;

c) una porzione degli incentivi derivanti dall'autoconsumo virtuale può essere attribuita ai Membri che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi.

17.1.3 Con riferimento a ciascuna configurazione gestita dalla Fondazione può essere adottato un Regolamento diverso, deliberato secondo le regole del presente Statuto.

17.1.4 L'attribuzione di ricavi derivanti dall'autoconsumo virtuale delle configurazioni della Fondazione a imprese e a territori ove non sono situati impianti di produzione nella disponibilità della Fondazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

17.1.5 La Fondazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese ed utilizzati per finalità sociali avanti ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione. In caso di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR per impianti inseriti nelle configurazioni, tiene inoltre una contabilità separata per tipi di contribuzioni ricevute.

17.1.6 I Membri hanno diritto di ricevere, all'atto dell'adesione e nel corso dell'attività della Fondazione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

17.2 Doveri dei Partecipanti e dei Membri.

17.2.1 I Partecipanti, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, l'eventuale quota di partecipazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

17.2.2 I Membri sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

17.2.3 I Membri danno mandato esclusivo alla Fondazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per il conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEE DEI PARTECIPANTI

18.1 L'Assemblea dei Partecipanti:

	a) nomina e revoca due componenti del Consiglio Direttivo di cui uno da scegliersi tra i Partecipanti Platinum, ove esistenti; in caso di Partecipanti Platinum diversi dalle persone fisiche la nomina potrà ricadere sull'Ente in questione o su persona da questi designata; b) nomina un componente dell'Organo di Controllo; c) delibera in merito agli indirizzi sulla gestione della Fondazione, sulla redazione del Regolamento e sui controlli da effettuare in merito al rispetto delle norme applicabili e dello Statuto; le deliberazioni avranno valore consultivo e diverranno vincolanti nel caso di approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Indirizzo; d) esamina il bilancio e il bilancio sociale della Fondazione ed esprime eventuali osservazioni e rilievi non vincolanti. 18.2 Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in relazione alle esigenze della Fondazione e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni tre anni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. 18.3 L'Assemblea può altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo dei Partecipanti. 18.4 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo in Italia da stabilirsi, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Fondazione o con qualsiasi mezzo che garantisca l'informazione dei Partecipanti sugli argomenti di trattare, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. 18.5 L'Assemblea delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti Partecipanti che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti. 18.6 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto dell'anzianità di carica). 18.7 Ogni Partecipante può farsi rappresentare alle Assemblee da altro Partecipante, mediante delega scritta. Ciascun Partecipante non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna Assemblea. 18.8 È consentito che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che: 1) sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati; 2) sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire	

adeguatamente gli eventi assembleari;

3) tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi;

4) nell'avviso di convocazione l'Organo Amministrativo possa indicare che l'Assemblea si terrà anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e comunque possa indicare le modalità di collegamento con facoltà di fornire le specifiche tecniche (piattaforma telematica, eventuali credenziali, link ecc.) anche in momenti successivi;

5) in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra, il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare.

18.9 Verificandosi i requisiti di cui al precedente punto 18.8, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del verbale.

18.10 Tutte le deliberazioni si considerano validamente assunte ove vi sia anche la maggioranza favorevole dei Partecipanti che rientrano nelle tipologie di soggetti di cui all'art. 8.2, ove al momento della deliberazione sia stata costituita almeno una configurazione di autoconsumo di cui all'art. 31 D. Lgs. 199/2021.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri, uno nominato dal Consiglio di Indirizzo e due nominati dall'Assemblea dei Partecipanti. All'atto della costituzione tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono contestualmente nominati dai Fondatori. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente affrontate per la carica.

19.2 I componenti del Consiglio Direttivo non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 CC.

19.3 I Consiglieri durano in carica per un periodo fino a tre esercizi e sono rieleggibili. In ogni caso scadono alla data del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del loro mandato.

19.4 Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti, i restanti provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva riunione dell'organo che li ha nominati, che provvede a confermarli o a sostituirli per la durata residua degli altri componenti.

19.5 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nulla escluso od eccettuato; ferma la generalità dei suoi poteri il Consiglio Direttivo, in via meramente esemplificativa, (i) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei

	lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili; (ii) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro; (iii) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, alla costituzione di ipoteche, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; (iv) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati; (v) delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative, ai programmi della Fondazione nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e dall'Assemblea dei Partecipanti; (vi) predispone l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione; (vii) decide l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale; (viii) delibera in merito alle erogazione e agli interventi da effettuare nell'ambito delle sue finalità, sentiti i Presidenti dei Comitati di Configurazione; (ix) autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali e generali inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione (x) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione che la legge o il presente statuto non attribuisce ad altri organi della Fondazione. 19.6 Può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti (che nei limiti dei poteri conferiti hanno la legale rappresentanza della Fondazione) e può nominare un Direttore, attribuendogli i relativi poteri. Approva entro il mese di aprile il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso, ed il bilancio sociale ove dovuto. 19.7 Il Consiglio Direttivo adotta il Regolamento per ciascuna configurazione, sulla base delle proposte ed indicazioni del relativo Comitato della Configurazione e, qualora lo ritenga necessario, adotta uno o più regolamenti contenenti le regole interne per il miglior funzionamento della Fondazione. 19.8 Il Consiglio Direttivo, inoltre: - delibera sull'ammissione/esclusione dei Partecipanti e sulla misura delle eventuali quote di partecipazione e propone al Consiglio di Indirizzo l'esclusione dei Fondatori; - approva il bilancio e il bilancio sociale della Fondazione; - delibera eventuali modifiche statutarie con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.	

19.9 Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo

deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti.

19.10 Tutte le delibere di competenza del Consiglio Direttivo vengono approvate a maggioranza dei componenti presenti.

19.11 In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.

19.12 Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente fra i componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo, uno o più Vicepresidenti; può nominare uno o più Segretari ed un Tesoriere.

19.13 È consentito che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

19.14 Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA E COMPETENZE DEL TESORIERE E DEI SEGRETARI

20.1 La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento a ciascuno dei Vicepresidenti del Consiglio Direttivo ed ancora, nei limiti delle loro attribuzioni, ai consiglieri che hanno ricevuto deleghe.

20.2 Il Tesoriere, se nominato, provvede alle incombenze finanziarie della Fondazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.

20.3 Ciascuno dei Segretari, se nominati, anch'essi privi di poteri di rappresentanza, provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

ARTICOLO 21 - COMITATO SCIENTIFICO

21.1 Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva a supporto del Consiglio Direttivo ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, di riconosciute ed acclamate competenze tecnico scientifiche. I componenti nominati possono essere anche esterni alla Fondazione.

21.2 Il Comitato Scientifico ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive la Fondazione e le configurazioni da essa gestite nelle attività di progettazione, nella verifica della coerenza degli obiettivi strategici previsti dallo Statuto e dai relativi progetti nella valutazione dell'efficacia degli interventi proposti o svolti.

21.3 Il Comitato Scientifico esprime pareri, se richiesti, sulle linee strategiche della Fondazione e delle

configurazioni da essa gestite e può formulare proposte nello sviluppo della Fondazione per le proprie finalità statutarie

ARTICOLO 22 - COMITATI DELLE CONFIGURAZIONI

22.1 Ciascuna delle configurazioni gestite dalla Fondazione nomina un Comitato della Configurazione composto da tre membri.

22.2 La nomina e la revoca viene effettuata da una assemblea cui hanno diritto di partecipare esclusivamente i Membri che abbiano il POD sotteso alla cabina primaria che inerisce alla relativa configurazione. Per le modalità di convocazione, tenuta e deliberazione dell'assemblea della configurazione si applicano le medesime disposizioni previste per l'Assemblea.

22.3 Il Comitato della Configurazione nomina al suo interno un Presidente e si riunisce ogni qualvolta sia deciso dal Presidente o su richiesta di due componenti. La durata in carica dei componenti è pari a tre esercizi con scadenza alla riunione della assemblea della configurazione che si terrà nell'esercizio successivo all'ultimo esercizio della carica. Per le modalità di convocazione, tenuta delle riunioni e deliberazione del Comitato della Configurazione si applicano le medesime norme previste per il Consiglio Direttivo.

22.4 Ciascun Comitato della Configurazione:

a) può formulare proposte al Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo;

b) può formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti sul Regolamento della propria configurazione;

può formulare proposte sulla destinazione delle risorse a beneficio del territorio della configurazione.

22.5 Il Presidente del Comitato di Configurazione convoca l'assemblea della configurazione almeno una volta all'anno al fine di relazionare sull'andamento delle attività e di acquisire suggerimenti e proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo.

22.6 Il Presidente di ciascun Comitato di Configurazione ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma potendo esprimere pareri e opinioni.

ARTICOLO 23 - ORGANO DI CONTROLLO

23.1 L'Organo di Controllo consiste in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

23.2 I membri del Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

23.3 L'Organo di Controllo vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita la revisione contabile.

23.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a norma degli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/17 e attesta che il bilancio sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14

del D. Lgs. 117/17 e alla disciplina applicabile.

23.5 L'Organo di Controllo può procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli Amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.

23.6 All'atto della costituzione tutti i componenti dell'Organo di Controllo sono contestualmente nominati dai Fondatori.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

24.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. ad altro ente del terzo settore come stabilito dal Consiglio di Indirizzo in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni riconosciute, alle norme in materia di E.T.S. (D. Lgs. 117/2017) in quanto riferibili al tipo Fondazione e al D. Lgs. 199/2021 con i relativi provvedimenti attuativi.

Firmato: ANSERMINO OSVALDO - EMANUELE RAMELLA PRALUNGO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

[illegible]